



**D. R. n. 4/12**

**IL RETTORE**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista | la legge 9 maggio 1989 n. 168;                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vista | la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art.11;                                                                                                                                                                                                   |
| Visto | l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;                   |
| Visto | il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25;                                                                                                                                                                                              |
| Visti | i Decreti Ministeriali 23 dicembre1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico - disciplinari;                                                                                                                                |
| Visto | il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico – disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;                                                          |
| Visto | il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; |
| Visto | il D.M. 5 aprile 2007, relativo alla classe del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;                                                                                                                                                                  |
| Visti | i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazioni delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;                                                                                                                |
| Visto | il DM 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale;                                                                                                                           |
| Visto | il DM 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari;                                                                                                                                                                                                |
| Vista | la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;                                                                                                                     |
| Visto | il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 maggio 2008;                                                                                                                                                                 |
| Vista | la delibera del Comitato Ordinatore in funzione di Consiglio di Facoltà e di Senato Accademico del 31 maggio 2012;                                                                                                                                             |



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
GIUSTINO FORTUNATO**

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/5/2006 - TELEMATICA

Valutato ogni altro opportuno elemento;

**DECRETA**

**Articolo 1** E' approvato il seguente Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo e riportato in allegato al presente Decreto.

**Articolo 2** Il presente decreto, inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di emanazione.

Benevento, 19 luglio 2012

Il Rettore

Prof. Augusto Fantozzi



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
GIUSTINO FORTUNATO**

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/5/2006 - TELEMATICA

**UNIVERSITA' TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO"**

**FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA, CLASSE LMG/01**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

**Art. 1**

**Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Facoltà: la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Telematica Giustino Fortunato;
- b) per Regolamento Autonomia Didattica (RAD): il Regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270;
- c) per Regolamento Didattico Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università Telematica Giustino Fortunato, ai sensi dell'art. 11 del D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270;
- d) per Corso di laurea magistrale: il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, classe LMG/01, come individuato dal successivo art. 2;
- e) per titolo di studio: la laurea magistrale in Giurisprudenza, come individuata dal successivo art. 2.

**Art. 2**

**Titolo e Corso di Laurea**

- 1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, appartenente alla classe LMG/01, Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, Classe LMG/01, di cui alla tabella allegata al D.M. 25 novembre 2005 e ai disposti del RDA, concernenti la Facoltà di Giurisprudenza.
- 2. Gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale sono quelli fissati nell'Ordinamento Didattico, come delineato nel successivo art. 9.
- 3. La Laurea Magistrale si consegue con l'acquisizione di complessivi 300 Crediti Formativi Universitari.
- 4. Ciascun credito, pari a venticinque ore di impegno complessivo, è ripartito, di massima e per quanto compatibile, in otto ore di attività didattiche e/o formative (suddivise in attività sincrone quali videoconferenze, seminari in diretta, chat, eventuali revisioni in diretta con docenti e tutor etc; ed attività asincrone quali consultazione e studio dei contenuti delle lezioni, test di autovalutazione, partecipazione a forum, messaggi, progetti etc.) e diciassette ore di studio personale.

**Art. 3**



**Requisiti di ammissione al Corso di Laurea Magistrale, attività formative propedeutiche e integrative**

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
  2. Ai sensi dell'art. 7 del RDA si può prevedere il possesso da parte dello studente di adeguate conoscenze e competenze di base e la modalità di loro acquisizione.
  3. Per gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, devono colmare un debito formativo di 15 CFU sostenendo i seguenti esami: Diritto di famiglia, Economia aziendale e Istituzioni di diritto pubblico.
- In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato deve essere assolto nel primo anno di corso.

**Art. 4**

**Manifesto degli studi e piani di studio**

1. Il Manifesto annuale degli studi, approvato ai sensi del RDA, indica:
  - a) gli insegnamenti che saranno attivati nell'anno accademico;
  - b) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
  - c) le eventuali propedeuticità;
  - d) la data di inizio e di fine delle attività didattiche;
  - e) le scadenze e le procedure per la prova finale.

**Art. 5**

**Orientamento e tutorato**

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 17 del RDA.
  2. All'inizio di ciascun anno accademico, l'Università organizza per i nuovi iscritti attività di approccio agli studi oggetto dell'offerta formativa dell'Ateneo, diretti a fornire informazioni di base e consulenza anche personalizzata (es. via e-mail) sia sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sia sugli insegnamenti dei corsi e sui relativi sbocchi professionali.
- All'inizio dell'anno accademico, ciascun docente mette a disposizione degli studenti un dettagliato programma delle attività didattiche e di ricerca relative al suo insegnamento, con indicazione di ogni informazione utile, anche per quanto attiene all'attività svolta dai collaboratori alle attività didattiche (tutor).



3. Secondo quanto stabilito nel capo 6 art. 9, della Carta dei Servizi dell'Ateneo, all'assistenza degli studenti nelle attività didattiche sono preposti i tutor, soggetti esperti sia nei rispettivi ambiti disciplinari sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online.

## **Art. 6**

### **Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, immatricolati laureati, ammissione a prove singole**

1. Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà e ammissione a prove singole sono disciplinati dall'art. 13 del RDA, compatibilmente con le modalità ed i termini dell'organizzazione dei corsi di insegnamento e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Il passaggio o il trasferimento alla Facoltà di Giurisprudenza sono in ogni caso subordinati alla regolarizzazione della posizione amministrativa.
3. Gli studenti provenienti o dallo stesso corso di laurea (classe LMG/01) o da altro corso di laurea di **altro Ateneo** che chiedono il **trasferimento** o il **passaggio** alla Facoltà di Giurisprudenza, vengono iscritti al Corso di Laurea Magistrale LMG/01 secondo i seguenti criteri:

a) **con la convalida degli esami comuni senza debito formativo** se, dal confronto tra il programma, i testi consigliati e la durata del corso dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è equivalente all'esame previsto nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01. In questo caso, all'esame convalidato verrà attribuito un numero di crediti pari a quello dell'esame corrispondente nel corso di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti nel corso di laurea di provenienza.

Per disciplina corrispondente o equivalente si intende una disciplina appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare o a settore affine a quello dell'esame previsto nel piano di studio del corso di laurea magistrale.

b) **con la convalida degli esami comuni con debito formativo** se, al confronto tra il programma, i testi consigliati e la durata del corso dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è incompleto rispetto all'esame previsto nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01. In questo caso, all'esame da convalidare verranno attribuiti i crediti del Corso di laurea di destinazione se il debito formativo non supera i 4 CFU. Se il debito formativo è compreso tra i 4 CFU ed il 50% dei CFU attribuiti nel



corso di laurea di destinazione, l'integrazione avviene mediante una verifica di idoneità senza voto; ove invece il debito formativo sia superiore al 50% dei CFU attribuiti nel corso di laurea di destinazione, l'integrazione avviene mediante un esame con assegnazione del voto in trentesimi sulla base di un programma concordato con il docente.

In tale secondo caso, ai fini della valutazione generale della carriera dello studente, si procede alla media aritmetica tra la valutazione riportata nell'esame comune, come riconosciuto, e la valutazione sulla prova sostenuta per l'integrazione.

4. I laureati in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti successivi al D.M. 509/1999 presso **altro corso di laurea** di altro Ateneo possono immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale LMG/01 con il riconoscimento degli esami comuni secondo quanto disposto al comma precedente.

5. Gli studenti che ottengono il riconoscimento di almeno 30 CFU potranno essere iscritti al secondo anno di corso; gli studenti che ottengono il riconoscimento di almeno 60 CFU potranno essere iscritti al terzo anno di corso; gli studenti che ottengono il riconoscimento di almeno 100 CFU potranno essere iscritti al quarto anno di corso.

6. Ai laureati in possesso del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti anteriori al D.M. 509/1999 vengono riconosciuti gli esami comuni con dispensa dagli stessi.

#### **Art. 7 Corsi Singoli d'insegnamento**

1. Gli studenti - anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso università estere - possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi, a singoli corsi di insegnamento attivati dall'Ateneo.

2. Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione dell'attività svolta.

3. Ci si può iscrivere fino ad un massimo di quattro corsi di insegnamento per anno accademico, per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

#### **Art. 8**

##### **Esami di profitto e verifiche del profitto**



1. Le prove di valutazione che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in **esami** (prove orali e/o scritte e/o pratiche e/o grafiche, tesine, colloqui), la cui valutazione è espressa in trentesimi, o in **prove di idoneità** che si concludono con un giudizio positivo o negativo.
2. Per l'ammissione agli esami è necessaria la frequenza on line alle varie attività didattiche. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-learning, attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno gli studenti sulla base di specifici reports, valutando l'accesso dello studente all'esame.
3. E' consentito lo svolgimento di prove intermedie, che non danno luogo all'attribuzione di crediti. Gli esami di profitto si svolgono a conclusione dei corsi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti con lode.  
Le prove finali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche e si svolgono frontalmente presso la Sede dell'Ateneo. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
4. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia indicato annualmente dal titolare dell'insegnamento.
5. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.
6. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, una sola volta per sessione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di svolgimento delle attività didattiche stabilite, previste dall'ordinamento degli studi.
7. Qualora lo studente non superi la prova di esame non può tornare a sostenere la stessa prova nella medesima sessione di esame.
8. Il numero massimo di esami di profitto del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 è di 25. Ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente; per l'attribuzione dei CFU previsti per queste ultime attività deve essere computato un unico esame.



## **Art. 9**

### **Prova finale**

1. Per il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza, la prova finale consiste nella discussione dinanzi ad apposita commissione di una tesi scritta, elaborata, su tematiche correlate alle conoscenze acquisite durante l'intero percorso formativo, dalla quale emergano capacità di ricerca, di documentazione, di coerenza, di analisi sistematica, critica e argomentativa. A tale prova sono attribuiti 20 CFU.
  2. Il calendario relativo alla prova finale per il conseguimento del titolo è disposto, nelle sessioni estiva (luglio) autunnale (ottobre) e invernale (marzo), dal Senato Accademico, ed è reso noto agli studenti a cura della segreteria. In fase di assegnazione del titolo della tesi, lo studente deve presentare alla Segreteria della Facoltà la richiesta di assegnazione della tesi stessa indicando la disciplina prescelta e il nominativo del titolare dell'insegnamento al quale desidera essere assegnato. La segreteria provvederà, per conto dello studente, a fissare un appuntamento con il titolare prescelto dopo averne accertato la disponibilità a fungere da relatore della tesi. In seguito a tale incontro, lo studente depositerà presso la Segreteria il foglio di assegnazione della tesi recante: data di assegnazione; indicazione della disciplina prescelta; nome del titolare; titolo della tesi. L'esame finale non potrà essere sostenuto prima che siano trascorsi 8 mesi dall'assegnazione della tesi di Laurea.
  3. In fase di conclusione del lavoro, lo studente deve depositare presso la Segreteria della Facoltà, entro giugno per la sessione di luglio, entro settembre per la sessione di ottobre ed entro febbraio per la sessione di marzo, la domanda di partecipazione alla sessione di laurea, unitamente al versamento della tassa di Laurea e della documentazione richiesta. Entro i termini fissati dalla Segreteria della Facoltà il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami di valutazione del profitto ed è tenuto a consegnare presso la Segreteria della Facoltà n. 1 esemplare della tesi di laurea rilegata controfirmato dal docente relatore; il Cd-rom, contenente la tesi stessa con annessa dichiarazione del candidato, di conformità del supporto informatico alla copia cartacea; il libretto universitario.
- Con cadenza quadrimestrale, la Segreteria provvederà a fissare le date delle sedute di laurea, e le relative commissioni di laurea, dandone comunicazione ai componenti e agli studenti almeno un mese prima della discussione della tesi.
4. Il Consiglio di Facoltà può autorizzare la preparazione dell'elaborato finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane ed estere o nell'ambito di attività di tirocinio o stage di lavoro. Il Consiglio di Facoltà può intervenire per regolamentare la equa ripartizione tra i docenti delle responsabilità della supervisione degli elaborati relativi alla prova finale.



5. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà ed è composta da 11 docenti e può operare con la presenza di 7 docenti e comprende comunque tutti i docenti relatori delle tesi assegnate in discussione in ciascuna seduta.
6. La Commissione è presieduta dal Preside o dal più anziano dei professori di ruolo della Facoltà presenti. La Commissione può attribuire da un minimo di sessantasei centodecimi ad un massimo di centodieci centodecimi con lode.
7. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla commissione il voto finale, che viene deliberato a maggioranza semplice mentre per il conferimento della lode occorre l'unanimità. La commissione non può attribuire più di 8 voti oltre il voto curriculare di partenza.
8. Le procedure relative all'ammissione all'esame di laurea sono stabilite all'art. 24 del Regolamento degli Studenti dell'Ateneo.

#### **Art. 10**

##### **Ordinamento didattico**

1. La fisionomia, la struttura, gli obiettivi formativi, le modalità didattiche del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza sono così stabiliti:
2. **Denominazione del Corso di studi:** Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
3. **Classe di appartenenza:** Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza con percorso unitario quadriennale successivo all'anno di base indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, Classe LMG/01.
4. **Obiettivi formativi:** Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza mira a far conseguire: conoscenza delle fondamentali discipline di diritto positivo e dei relativi contesti storico-culturali; capacità di interpretazione delle norme e di analisi degli istituti giuridici di ciascuna area curriculare e conseguente capacità di impostare, in forma scritta e orale, ragionamenti per la trattazione rigorosa di questioni giuridiche, generali e specifiche, su fattispecie astratte e su casi concreti, partendo dalle fonti e sviluppando, con consapevolezza critica, tanto i profili tecnico-giuridici, quanto quelli culturali e pratici della trattazione medesima, sulla base dei fondamentali valori economico-sociali, dell'ordinamento; capacità di approfondire problematiche fondamentali dell'ordinamento, nelle sue principali articolazioni ed interrelazioni, mediante i più moderni strumenti culturali, tecnici ed informatici; capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'UE oltre a quella italiana, con particolare attenzione al linguaggio giuridico.



**5. Attività formative:** corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni su casi pratici o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, stages, tirocinio, elaborati scritti.

**6. Modalità di svolgimento:** I corsi degli insegnamenti e delle altre attività formative si svolgono in modalità blended (frontale presso la sede dell'Ateneo ed in modalità *e-learning* attraverso il "Portale formativo online"). I corsi sono ripartiti in due semestri: il primo da ottobre a gennaio, il secondo da febbraio a maggio.

## **Articolo 11**

### **Annullamento prove di esame**

1. Per sostenere validamente gli esami di profitto si è tenuti al rispetto delle regole di seguito elencate, violando le quali si è assoggettati all'annullamento della prova:

- a) essere in regola con l'iscrizione all'anno di corso al quale è riferito l'insegnamento;
- b) sostenere un esame che sia previsto dal proprio piano di studio;
- c) sostenere solo gli esami riferiti agli anni di corso per i quali ha ottenuto l'iscrizione;
- d) rispettare le propedeuticità fra gli insegnamenti;
- e) non sostenere l'esame precedentemente non superato nella medesima sessione;
- f) non sostenere gli esami dopo l'eventuale presentazione della domanda di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio ad altra Facoltà ovvero ad altro Corso di studio;
- g) non sostenere esami già validi o per i quali è stata ottenuta convalida dai competenti organi accademici;
- h) risostenere un esame precedentemente annullato soltanto dopo aver ricevuto apposita comunicazione scritta da parte della Segreteria Studenti con la quale vengono comunicati all'interessato gli estremi del provvedimento amministrativo di annullamento dell'esame stesso;
- i) sostenere gli esami solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di immatricolazione;

2. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami sostenuti in violazione delle predette norme.



### ***Allegato 1***

#### **DECADUTI E RINUNCIATARI**

Gli studenti dichiarati decaduti e/o rinunciatari presso altri atenei che intendano iscriversi o immatricolarsi presso il nostro Ateneo, hanno la possibilità di far valere la pregressa carriera nei seguenti termini:

**a)** Sono da ritenersi **non obsoleti** i contenuti degli esami appartenenti alle aree scientifico disciplinari storiche, filosofiche, sociologiche, economico finanziarie. E segnatamente agli attuali settori disciplinari contraddistinti dalle seguenti sigle: IUS/18, IUS/19, IUS/20, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/07, SECS-P/11, SPS/07, SPS/09, SPS/12, SECS-S/01, SECS-S/03.

Si tratta, infatti, di settori disciplinari i cui contenuti - nonostante la naturale evoluzione di ogni disciplina - presentano elementi informativi, formativi e culturali che possono presumersi ancora idonei a caratterizzare un utile percorso didattico.

**b)** Sono da ritenersi **non obsoleti** i contenuti degli esami in materie appartenenti agli altri settori scientifico-disciplinari dell'area 12 (Scienze giuridiche) se sostenuti a partire dalla prima sessione dell'anno accademico 1997/1998 (maggio 1998), trattandosi, invero, di settori disciplinari il cui contenuto attiene a materie di stretto diritto positivo: diritto che, com'è noto, è stato oggetto di profondi mutamenti e larghe innovazioni normative intervenuti soprattutto a ridosso dell'inizio degli anni '90.

Pertanto, gli esami in materie appartenenti alle aree scientifico-disciplinari di diritto positivo (tutti i settori dell'area 12 - Scienze giuridiche – ad eccezione di IUS/18, IUS/19, IUS/20) sostenuti precedentemente all'a.a. 1997/1998 saranno riconosciuti con i crediti del corso di laurea di destinazione, attraverso un colloquio o dissertazione scritta su uno specifico argomento preventivamente concordato con il titolare dell'insegnamento sulle innovazioni intervenute sulla materia.

Lo studente decaduto e rinunciatario è iscritto:

**al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), a condizione che gli siano riconosciuti almeno 30 CFU;**

**al III anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), a condizione che gli siano riconosciuti almeno 60 CFU.**

**al IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), a condizione che gli siano riconosciuti almeno 100 CFU.**



## ***Allegato 2***

### **CFU “ALTRE ATTIVITA” E “A SCELTA DELLO STUDENTE”**

La Facoltà riconosce i crediti per **“Altre attività”** del **Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (art. 10 co. 4, lett. d, DM 270/04)** agli studenti che siano in possesso di attestazioni e/o certificazioni attinenti ai seguenti gruppi di attività formative, purché congrue con gli obiettivi formativi del corso e appositamente approvate dal Consiglio di Facoltà: **abilità relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche, tirocini, stages, attività formative e di orientamento in organizzazioni no profit, e qualsiasi altra attività professionale o esami non comuni o non compresi nell’offerta formativa della facoltà, che non siano stati riconosciuti come insegnamenti a scelta dello studente.** Le suddette attività devono aver richiesto un impegno orario non inferiore a 30 ore.

La Facoltà riconosce i 3 crediti previsti per l’esame di **Informatica** agli studenti che abbiano superato esami di informatica presso altri Atenei, per gli studenti in possesso della patente di informatica europea (ECDL) acquisita presso altri Enti, o che siano in possesso di certificati relativi a competenze informatiche che richiedono un impegno orario non inferiore a 30 ore.

La Facoltà si riserva di valutare singoli corsi particolari.

La Facoltà riconosce i 3 crediti previsti per l’esame di **Lingua inglese** agli studenti che siano in possesso di certificati rilasciati da Enti certificatori di conoscenza della lingua inglese e a coloro che abbiano superato esame o prova di idoneità presso altri Atenei.

Gli esami riguardanti discipline senza corrispondenza o esami attinenti ma non presenti nel corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, possono essere riconosciuti come esami **“a scelta dello studente”**.

Gli studenti che svolgono un’attività professionale congrua con gli obiettivi formativi del corso, possono essere dispensati dallo svolgimento di esami e vengono loro riconosciuti crediti formativi, nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà.

### **EQUIPOLLENZA**

Lo studente che abbia sostenuto un determinato esame presso altra Facoltà otterrà l’equipollenza con altro esame previsto nell’ordinamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Giustino Fortunato sulla base di una delibera del Consiglio di Facoltà.